

società - di capitali - società a responsabilità limitata - scioglimento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4699 del 27/02/2014

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Titolo esecutivo verso la società - Utilizzabilità nei confronti dei soci e dei liquidatori - Limiti - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4699 del 27/02/2014

L'art. 2495 cod. civ. (al pari dell'art. 2456 cod. civ. nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) prevede che i crediti verso la società cancellata diventano esercitabili dapprima nei confronti dei soci, nei limiti delle somme rimosse in base al bilancio finale di liquidazione, e poi, in caso di mancato pagamento per loro colpa, nei confronti dei liquidatori, stabilendo, quindi, ulteriori e distinti fatti costitutivi. Ne deriva che l'accertamento giudiziale del credito verso la società, anche con forza di giudicato, pur opponibile ai soci ed ai liquidatori, non consente al creditore di far valere il titolo esecutivo ottenuto direttamente nei loro confronti, attesa la necessità di agire in giudizio contro gli uni e, gradatamente, contro gli altri per l'accertamento dei rispettivi presupposti.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4699 del 27/02/2014 (